

ALLEGATO "B" AL N. 31218 REPERTORIO N. 12032 RACCOLTA
STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017 n. 117, una associazione Culturale, libera aconfessionale, apartitica e apolitica, senza preclusioni di razza, genere, nazionalità, religione o stato sociale denominata

"CASA TESTORI ASSOCIAZIONE CULTURALE E.T.S."

L'utilizzo dell'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico potrà avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - SCOPO - FINALITA' - ATTIVITA'

L'Associazione ha per esclusivo scopo il perseguimento di finalità di utilità sociale senza scopo di lucro e mediante lo svolgimento in via principale di:

- "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera "i" dell'art. 5 d.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Scopo dell'Associazione è la valorizzazione, la diffusione e l'approfondimento della cultura artistica, letteraria, teatrale, musicale e critica contemporanea, dal '900 ad oggi.

L'Associazione è un Istituto Culturale che si prefigge lo scopo di sostenere e favorire, nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei, l'attività scientifica e culturale nella Regione Lombardia e nello Stato, per la produzione, lo studio e la fruizione della cultura.

L'Associazione persegue come suoi interessi primari, ma non esclusivi:

- Promuovere l'arte, la ricerca artistica, critica e curatoriale contemporanee, secondo tutte le declinazioni espressive dell'oggi (a titolo esemplificativo: arti visive, design, musica, arti dello spettacolo, multimedia, film e artigianato artistico) e valorizzare i giovani artisti, anche attraverso azioni di promozione dell'arte italiana all'estero.

- Svolgere il ruolo di hub culturale come spazio di sperimentazione e confronto libero e inclusivo, punto di incontro e di irradiazione di progetti e iniziative nazionali e internazionali.

- Offrire la propria esperienza a supporto di enti e spazi pubblici e privati, mettendo a disposizione il proprio know how e la propria capacità di fare rete, attraverso l'ideazione e curatela di mostre, progetti culturali e la realizzazione di eventi.

- Collaborare con enti che gestiscono musei e luoghi della cultura, pubblici o privati, per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso l'individuazione di linee di intervento pluriennali e il reperimento di fondi dedicati.

L'Associazione, per perseguire i propri scopi principali, previsti dall'art. 5 d.lgs 3 luglio 2017 n. 117 alla lettera "i" e gli scopi previsti alla lettera: "f" (interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni), potrà:

- collaborare con enti pubblici e privati, associazioni, centri aggregativi e circoli sociali sul territorio per l'inclusione e la partecipazione delle comunità;
- contribuire alla creazione di reti e comunità professionali e di pratica;
- ideare, curare, organizzare e promuovere eventi di valorizzazione dell'arte e della cultura: incontri, convegni, seminari, giornate di studi, visite guidate, mostre e spettacoli dal vivo, anche in spazi non usuali;
- indire premi per opere letterarie, critiche, teatrali, musicali e artistiche;
- organizzare Festival culturali (di carattere artistico, filosofico, letterario, teatrale o cinematografico);
- fornire servizi legati alla realizzazione di eventi culturali, quali, a titolo di esempio: visite guidate, laboratori didattici, promozione e comunicazione, ufficio stampa;
- gestire spazi espositivi e museali, curandone la fruizione pubblica anche in termini di accoglienza, guardiania, implementazione e gestione del bookshop;
- stipulare contratti, convenzioni e affidamenti, per una progettazione culturale efficace e a lungo termine, che possa beneficiare di bandi di finanziamento, avvisi pubblici, call for proposal, fondi di beneficenza e sponsorizzazioni;
- effettuare e promuovere azioni di inventariazione, catalogazione, digitalizzazione, archiviazione e autenticazione del patrimonio culturale di soggetti pubblici e privati, quali: archivi, fondi fotografici, opere d'arte e materiali bibliografici;
- intraprendere attività editoriali in proprio, dando vita a pubblicazioni, anche a carattere periodico;
- progettare e promuovere iniziative a supporto dell'editoria, dei libri e della letteratura;
- realizzare portali e siti internet;
- produrre, curare e diffondere e-content culturali audio e visual con strumenti digitali e multimedia come web, social network, podcast, radio, tv e web tv, blog, webinar;
- ricevere in deposito e/o in donazione documenti, dattiloscritti, manoscritti, opere d'arte e materiali utili al perseguimento dei propri fini.

Tra le attività di interesse generale, l'Associazione persegue anche gli scopi previsti dall'art. 5 d.lgs 3 luglio 2017 n. 117 alle lettere: **"d"** (educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa), **"l"** (formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa) e **"g"** (formazione universitaria e post-universitaria).

Per perseguire tali scopi, l'Associazione potrà:

- progettare e proporre attività didattiche e formative per le scuole di ogni ordine e grado e per pubblici adulti e fragili (a titolo esemplificativo: laboratori, visite guidate, workshop);
- organizzare corsi di recitazione teatrale, storia dell'arte, tecniche artistiche o di scrittura;
- attivare PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento;
- collaborare con Università della Terza età e coinvolgere gli anziani, per favorire lo scambio intergenerazionale;
- erogare servizi di stage curricolari, collaborando con università italiane o straniere;
- orientare e supportare studenti universitari, dottorandi e studiosi in tesi e progetti di ricerca;
- istituire borse di studio o premi per le migliori opere critiche o tesi.

Infine, l'Associazione persegue anche gli scopi previsti alla lettera: **"k"** (organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso).

Per perseguire tali scopi, l'Associazione potrà:

- proporre visite guidate e percorsi culturali alla scoperta di beni materiali e immateriali, mostre, luoghi di interesse culturale per diversi target di pubblico, con particolare attenzione ai pubblici fragili e all'inclusività.

L'Associazione, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, potrà ricevere sponsorizzazioni e finanziamenti pubblici e privati per le attività svolte.

Nel perseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, con istituzioni scientifiche italiane ed estere, con Amministrazioni pubbliche statali, regionali e comunali, con organismi ed enti, nazionali o esteri, che operano nel campo della valorizzazione della cultura. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione finanziaria, bancaria, mobiliare, immobiliare, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria, utile o anche solo opportuna per il raggiungimento degli scopi associativi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - SEDE

La sede dell'associazione è a Novate Milanese.

Art. 4 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 5 - PATRIMONIO - RACCOLTA FONDI - UTILI

5.1 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo delle quote associative, di eventuali ricavi, rendite, contributi, lasciti, donazioni proventi anche derivanti da manifestazioni e partecipazioni ad esse, ed altre entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

5.2 L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in

forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 7 del Cts.

5.3 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Spetta al Consiglio direttivo decidere gli investimenti del suddetto patrimonio.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il responsabile amministrativo dell'Associazione è il Tesoriere, che viene scelto tra i consiglieri in carica.

Il Tesoriere, unitamente al Presidente, cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione.

È lasciata comunque facoltà agli Associati di effettuare versamenti ulteriori a quelli richiesti.

I versamenti al Patrimonio Sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi quelli minimi richiesti per l'adesione, la quota annuale e i contributi, e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti al Patrimonio Sociale non sono né rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e non possono essere oggetto di richiesta di rimborso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, morte, estinzione, recesso o espulsione dall'Associazione.

I versamenti al Patrimonio Sociale non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 6 - I SOCI

6.1 Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare domanda alla Presidenza dell'Associazione. Sulle domande di ammissione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.6.1 e tenuto conto delle finalità dell'Associazione, decide all'unanimità il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

E' possibile divenire soci versando le quote annuali il cui minimo verrà periodicamente stabilito dall'Assemblea, nonché eventuali contributi richiesti per le attività specifiche svolte dall'associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere a mezzo raccomandata inviata al Presidente che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

L'Assemblea può annullare la decisione del Consiglio a maggioranza, quando siano presenti o rappresentati per delega scritta almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli Associati aventi diritto al voto.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6.3. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

6.2 Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) frequentare i locali dell'associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- e) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi previa richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo il quale deve dare corso alla richiesta entro 30 giorni;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa.

6.3 La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Il Consiglio Direttivo è chiamato a intervenire e deliberare quando venga rilevato, da parte di un Associato:

- la perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione è stata accettata;
- la presenza di circostanze tali che, se rilevate all'atto dell'ammissione, avrebbero inficiato l'ammissione stessa;
- una violazione degli scopi dell'Associazione definiti nell'art.2;

- un comportamento difforme dallo Statuto e dai Regolamenti, che rechi pregiudizio nei confronti dell'Associazione e dei suoi scopi, o danni al patrimonio associativo.

In base alla gravità di quanto rilevato, potrà essere applicata all'Associato una delle seguenti sanzioni:

1. richiamo;
2. diffida;
3. espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all'Assemblea, da presentarsi a mezzo raccomandata indirizzata al Presidente, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione.

L'Assemblea può annullare la decisione del Consiglio a maggioranza, quando siano presenti o rappresentati per delega scritta almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli Associati aventi diritto al voto.

6.4 La qualifica di Associato si perde:

- automaticamente, per un ritardo di oltre 30 (trenta) giorni, a datare dal primo gennaio di ogni anno, nel pagamento delle quote sociali annuali successive alla prima;
- in caso di sanzione di espulsione comminata dal Consiglio Direttivo, come previsto dall'art.6.3 del presente Statuto;
- per recesso volontario.

6.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo e/o il Revisore dei conti
- d) il Presidente.
- e) il Tesoriere

Art. 8 - ASSEMBLEA

8.1 L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, tutti gli Associati aventi maggiore età al momento della convocazione, e in regola col versamento delle quote associative. L'Assemblea degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, e in via straordinaria quando la convocazione venga deliberata dal Consiglio Direttivo, o richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi

diritto di voto.

8.2 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

con assemblea ordinaria

- nomina i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- dà indicazione al Consiglio Direttivo riguardo alle linee programmatiche che l'Associazione dovrà seguire per adempiere agli scopi sociali;
- ratifica la quota associativa e gli eventuali contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo, e il sistema di votazione

con assemblea straordinaria

- revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera in merito ai ricorsi di cui all'art.6.1e all'art.6.3
- delibera in merito alle modifiche del presente Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza nonché su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

8.3 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno su decisione dello stesso ovvero quando almeno un decimo dei soci ne abbia fatto richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo tramite comunicazione via posta, e-mail o altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo dal Consiglio, inviata agli Associati almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento della stessa e recante specifica dell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea in seduta ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega scritta almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli Associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza.

L'Assemblea in seduta straordinaria si ritiene validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega scritta almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli Associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti salvo quanto sotto.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Delle deliberazioni viene redatto il verbale firmato dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un suo delegato

8.4 Gli Associati partecipano all'Assemblea personalmente o a mezzo di delegato munito di mandato scritto, purché membro dell'Associazione. Ciascun Associato potrà essere portatore di non

più di due deleghe scritte.

E' ammesso l'intervento in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Non hanno diritto a partecipare all'Assemblea o non hanno comunque diritto di voto gli Associati che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la legittimità a deliberare dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe dei votanti all'Assemblea, i diritti di intervento e di voto all'Assemblea. Ciascuno Associato in regola con le quote sociali, presente di persona o per delega, ha diritto a un singolo voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo nei casi previsti per scrutinio segreto o per iscritto ai sensi delle normative vigenti.

Art. 9 - ELEZIONE DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea.

Art. 10- CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso da tre a otto, nominati dall'Assemblea tra i soci, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

10.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) approntare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- c) decidere in merito alle domande di ammissione;
- d) decidere in merito ai provvedimenti di cui all'art.6.3;
- e) designare i propri rappresentanti nelle sedi previste dall'art.2 e dovunque tali nomine siano opportune e/o richieste;
- f) delegare a singoli Consiglieri, Associati o a terzi non associati determinate funzioni o incarichi da svolgere secondo indicazioni del Consiglio stesso, nonché sorvegliarne e approvarne l'operato;
- g) curare l'adempimento dei fini statutari, tenendo in considerazione le indicazioni espresse dall'Assemblea;
- h) predisporre annualmente la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
- i) stabilire la procedura per il rimborso delle spese sostenute dai propri rappresentanti per l'esercizio delle rispettive mansioni;
- j) stabilire la procedura per il rimborso delle spese sostenute dagli

Associati, nonché dai membri del Consiglio stesso;

k) redigere e ratificare regolamenti e direttive che siano esemplarmente identificate come essenziali per il corretto funzionamento dell'Associazione.

10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, e ogni qualvolta il Presidente o uno dei suoi componenti ne facciano motivata richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vice-Presidente con avviso inviato mediante posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato mediante avviso inviato mediante posta elettronica un giorno prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vice-Presidente. Il Presidente o, in caso di sua impossibilità, il Vice-Presidente provvede alla nomina, di volta in volta, di un segretario, incaricato di redigere i verbali della riunione. Una seduta del Consiglio si ritiene validamente costituita in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno il giorno dopo la prima, quando siano presenti o rappresentati per delega scritta almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei suoi componenti. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei voti.

Ogni decisione del Consiglio dovrà essere tempestivamente comunicata agli Associati. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità del presente Statuto obbligano tutti gli Associati al rispetto delle stesse.

Il Presidente sovrintende, anche a mezzo di propri delegati, all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio, e rappresenta le Associazioni nei confronti sia dei terzi sia degli Associati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 10.3, comma f.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si svolgano anche per audioconferenza o videoconferenza a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Il Consiglio può svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di convocazione precisando nell'avviso di convocazione le specifiche tecniche per il collegamento, fermi comunque restando gli inderogabili principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento.

Tutti i partecipanti devono poter essere identificati, deve essere loro consentito seguire la discussione, partecipare alla votazione simultanea ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

10.5 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

In caso di morte, decadenza, dimissioni o esclusione di uno o più dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, decade l'intero

Consiglio Direttivo e l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

10.6 Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni a uno o più Gruppi di Lavoro o Commissioni, che possono essere presieduti anche da uno o più membri del Direttivo in carica. Al fine di coordinare l'attività dell'Associazione con quella di altre associazioni, potranno far parte del Gruppo di Lavoro, oltre agli esperti in materia giuridica, fiscale e di comunicazione scelti dal Consiglio Direttivo, anche i rappresentanti di altre associazioni di categoria.

10.7 I poteri di firma e rappresentanza dell'Associazione sono devoluti al Presidente, al Vice-Presidente e al Tesoriere.

Art. 11- CARICHE SOCIALI

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito dei propri membri, elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Essi decadono alla scadenza dell'organo medesimo e sono rieleggibili; tuttavia possono essere revocati prima di tale termine, per gravi motivi, su decisione presa dall'Assemblea.

In caso di urgenza il Presidente esercita tutti i poteri del Consiglio Direttivo, che deve al più presto convocare per la ratifica del suo operato, fermi restando i suoi effetti verso terzi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qual volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario coordina il lavoro di segreteria, tiene i verbali dell'Assemblea, le delibere del Consiglio ed i libri sociali.

Il Tesoriere tiene aggiornati i registri contabili, ha la firma sui conti correnti (bancari e postali) e provvede ai pagamenti e agli incassi.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare un Presidente Onorario senza poteri e senza responsabilità di rappresentanza; esso potrà assistere alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea ma non avrà diritto di voto.

Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, dall'Assemblea dei soci.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applicano gli articoli 2397 e 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo resta in carica per cinque esercizi ed i suoi componenti non percepiscono, per l'attività svolta, alcun compenso salvo il rimborso per le spese eventualmente sostenute.

Art. 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, se nominato, dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere con la collaborazione del Tesoriere una relazione di bilancio annuale; potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale, nonché procedere, in qualsiasi momento e anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 14 - BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie secondo quanto disposto dall'art. 13 del Cts.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 10 (dieci) giorni precedenti l'Assemblea, per poter essere consultato da ogni Associato; lo stesso viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 14 comma 1 del Cts l'Associazione è tenuta a depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet anche il bilancio sociale secondo le modalità previste dal sopracitato articolo.

Qualora infine l'Associazione superasse i limiti previsti dall'art. 14 comma 2 del Cts dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 15 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste dall'art. 6.2.

Art. 16 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.1

ART. 17 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.1.

ART. 18 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 19 - INFORMAZIONE

Come portavoce delle proprie attività l'Associazione si avvarrà del proprio organo di stampa e del proprio sito internet.

Secondo opportunità o necessità, il Consiglio Direttivo utilizzerà altri strumenti di formazione e divulgazione delle iniziative, delle attività e dei problemi urgenti.

Art. 20 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio

2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to Carlo Maria Pinardi

F.to Anna Napoli - sigillo